



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0322017
del 28/12/2010



Ai Responsabili degli Uffici Commercio dei Comuni
dell'Emilia-Romagna

All'ANCI Emilia-Romagna

Alle Associazioni di categoria del commercio

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. 59/2010, art. 35. Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

La Regione Emilia-Romagna, introducendo con la legge 21 maggio 2007, n. 6 (Disposizioni in materia di distribuzione commerciale) l'articolo 19bis (Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio) nella legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114), ha ribadito il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto di vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, previsto dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs n. 114/98 ed ha ammesso, al contempo, una deroga per determinati prodotti elencati nel medesimo articolo 19bis (deroga che mutua la previsione contenuta nella previgente legge n. 426 del 1971).

In coerenza con la disposizione di legge regionale, con deliberazione n.155 del 13 febbraio 2008, l'Assemblea legislativa ha individuato un particolare meccanismo di computo della superficie riferita all'attività di commercio al dettaglio, nell'ambito della superficie complessivamente utilizzata dal rivenditore per l'ingrosso e per il dettaglio.

In questo quadro normativo è intervenuto l'articolo 35 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che consente in via generale lo svolgimento di attività multidisciplinari, eccettuati i casi in cui sussista l'obbligo di esercitare esclusivamente una determinata professione regolamentata e i casi di prestazione di particolari servizi. Tra le esclusioni non è contemplata la fattispecie dell'esercizio congiunto della vendita all'ingrosso e al dettaglio che, tuttavia, risulta tuttora essere vietata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 114/98 e dell'art 19bis della L.R n. 14/99 sopra citati.

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra riportata si evidenzia quanto segue:

- il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto di vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, previsto dal D.Lgs n. 114/98 e dalla L.R. n. 14/99, deve essere

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6430
fax 051.527.6599

Email: commercio@regione.emilia-romagna.it
PEC: commercio@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
873	150	10				2010	7	

- disapplicato in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE, attuate dal D.Lgs n. 59/2010, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi;
- le particolari modalità di computo della superficie di vendita introdotte dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 155/2008, stante l'espressa previsione contenuta nella medesima, continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i quali l'art. 19bis della L.R. n. 14/99 aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio (macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, materiale elettrico, colori e vernici, carte da parati, ferramenta ed utensileria, articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per riscaldamento, strumenti scientifici e di misura, macchine per ufficio, auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio, combustibili, materiali per l'edilizia, legnami);
 - nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei sopra indicati prodotti, la superficie di riferimento per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto anche per la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva determinata dalla somma delle superfici destinate alle attività di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso;
 - conseguentemente non risulta più applicabile la sanzione amministrativa prevista dal terzo comma del citato art. 19bis della L.R. n. 14/99, non essendo appunto più vietato l'esercizio congiunto nello stesso punto di vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In caso di mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla superficie totale del punto vendita come calcolata ai sensi dell'alinea precedente, si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 22 del D.Lgs n. 114/98.

Cordiali saluti.


Dott.ssa Paola Castellini